Decisivo l'intervento della presidenza della Repubblica. Che ipoteca anche la Comunitaria

Sui precari il governo ci ripensa

Cancellata la norma che vieta la ricostruzione di carriera

DI ANTIMO DI GERONIMO

ontenzioso seriale sulstruzione di carriera. La nor- ai rilievi del Quirima del decreto sviluppo, che nale, rimane in avrebbe impedito ai giudici di piedi, però, disporre gli aumenti di anzia- la non apnità ai docenti precari, è stata plicabilità cancellata, infatti, prima che il alla scuoprovvedimento fosse pubblicato la del dein Gazzetta Ufficiale. Ma resta creto leferma la preclusione dell'appli- gislativo cabilità alla scuola del decreto 368/2001. legislativo 368/2001. E cioè del Che è il provvedimento sul quale i giu- dispositivo dici di merito hanno fondato finora le sentenze di condanna dell'amministrazione per la reiterazione illegittima dei contratti di supplenza. È quanto si evince dal confronto tra il testo del decreto legge 70/2011 approvato dal governo e quello effettivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio scorso. Secondo quanto trapela, la cancellazione della norma anti-ricostruzione di carriera sarebbe avvenuta a seguito di rilievi avanzati dalla presidenza della Repubblica. Una ricostruzione che mette una pesante ipoteca sull'ipotesi che possa essere ripresentata in altra sede legislativa (ddl

Comunitaria). La disposizione contro gli aumenti, infatti, nel precludere ai precari il riconoscimento degli incrementi retribuitivi legati all'anzianità, sarebbe andata oltre la mera interpretazione della legge 124/99 alla quale avrebbe dovuto applicarsi. E siccome le norme di interpretazione autentica non possono innovare le disposizioni di riferimento (per effetto del principio di irretroattività delle legge) ma possono solo indicare una delle interpretazioni possibili

fin dall'atto dell'emanazione della disposizione che vanno a interpretare, il la stabilizzazione dei rischio di incostituzioprecari: il governo fa nalità era piuttosto alto. dietrofront sulla rico- Nel testo sopravvissuto con il quale è stata

> data attuazione alla direttiva europea sulla quale i giudici di merito hanno basato la maggior parte delle sentenze di condanna dell'amministrazio- re la normativa interna e di ne scolastica. Resta da vedere applicare direttamente quella quale sarà l'effetto sui giudizi comunitaria. Oppure potrebbein corso e su quelli che si stan- ro sollevare una questione preno apprestando in questi giorni. giudiziale davanti alla Corte Tenendo presente il principio di giustizia europea. In tutto di irretroattività delle legge, è questo, si sta facendo strada

dovrebbero risentirne nemmeno i procedimenti attualmenquesti casi si applica, infatti, il principio del tempus regit actum: un principio che determina l'obbligo di applicare la il contenzioso è stato instaurato. Mentre avrà sicuramente adottate dal 13 maggio in poi. percepite dai lavoratori. Resta il fatto, però, che in sede

di appello (Perugia e Firenze) alcune sentenze di I grado che avevano visto l'amministrazione soccombente, sono state capovolte. Il tutto già prima dell'intervento legislativo del governo. Dunque, non è escluso che, a prescindere dalla novella, il contenzioso in atto potrebbe comunque prendere una piega diversa. Non di meno, anche in assenza di disposizione di recepimento della normativa comunitaria, trattandosi di una direttiva autoapplicativa, i giudici italiani potrebbero comunque decidere di

disapplica-

ragionevole ritene- anche un'altra possibile interre che la non ap- pretazione, che prescinde totalplicabilità alla mente dal decreto 360/2001 e scuola del de- dalla corresponsione della ricreto 368 non costruzione di carriera. Alcuni avrà effetti giudici di merito, infatti, hanno sui giudizi ritenuto di sanzionare la reiche si sono terazione dei contratti di supconclusi plenza, senza fare riferimento con senten- agli aumenti per l'anzianità za. E non di servizio. In ciò applicando lo Statuto dei lavoratori che, in questi casi, prevede l'irrogazione al datore di lavoro di te in atto in I e in II grado. In una sanzione fino a 20 mensilità di stipendio. Alcuni giudici hanno disposto tale sanzione prevedendo la decurtazione delle somme già percepite a legge in vigore all'epoca in cui titolo di retribuzione (aliunde perceptum) mentre altri hanno disposto tale risarcimento effetti sulle azioni che saranno in aggiunta alle somme già

-♥ Riproduzione riservata-

Supplemento a cura di Alessandra Ricciardi aricciardi@class.it